



AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Rep. n. 5512 del 31.10.2019

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Presso la Cittadella Regionale, in Catanzaro, negli Uffici del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali,

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito anche "committente"), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante

e

la **dott.ssa Francesca D'Andrea,**

PREMESSO

- che il Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", con D. D. n. 9772 del 11 settembre 2018, ha affidato ad Azienda Calabria Lavoro il progetto "*PON IOG- Affidamento delle attività di assistenza tecnica della Nuova Garanzia Giovani in Calabria ad Azienda Calabria Lavoro*", al fine di garantire la corretta attuazione del programma, nonché il supporto alla gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione delle misure previste nel Piano di Attuazione, con la relativa scheda finanziaria;
- che in data 12 settembre 2018 è stata sottoscritta la relativa Convenzione repertoriata al n. 2578, disciplinante i rapporti con il Dipartimento;
- con Decreto del Direttore Generale n. 72 del 27 settembre 2018 sono stati recepiti gli atti di affidamento e, conseguentemente, è stata rilevata la necessità di selezionare le figure professionali da utilizzare nel progetto mediante attivazione di procedura ad evidenza pubblica per la costituzione di una short list;
- con Decreto del Direttore Generale n. 8 del 23 gennaio 2019, all'esito di apposito avviso, sono stati pubblicati gli elenchi dei nominativi ammessi alla short list per ciascuno dei profili junior, middle e senior, in cui rientra anche il nominativo della dott.ssa Francesca D'Andrea;;
- con Decreto del Direttore Generale n. 102 del 25 settembre 2019 viene recepita la comunicazione PEC del 24 ottobre 2019 del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", acquisita agli atti di questa Azienda in data 25 ottobre 2019 al numero di protocollo 5389, con la quale, al fine di garantire continuità nelle attività relative al progetto "*PON JOG Affidamento delle attività di assistenza tecnica della Nuova Garanzia Giovani in Calabria ad Azienda Calabria Lavoro*", viene richiesta una ulteriore proroga dei contratti in essere con gli esperti nominati con DDG n. 29 del 20 marzo 2019, utilizzando le risorse disponibili e contestualmente viene nominata la dott.ssa D'Andrea Francesca quale collaboratrice esperta per la realizzazione delle attività progettuali, in sostituzione del dott. Fallico Michele;

- che, conseguentemente, con medesimo decreto n.102 del 25 settembre 2019 sono stati prorogati i contratti in essere per la durata di tre mesi, con termine il 24 gennaio 2020, ed è stata nominata la dott.ssa D'Andrea Francesca, quale collaboratrice esperta per la realizzazione delle attività progettuali, in sostituzione del dott. Fallico Michele;

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto dell'incarico

La committente conferisce l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa **Francesca D'Andrea**, che accetta, di svolgere compiti di supporto alle attività di sostegno e implementazione dei dati e dei documenti sul sistema informatico del MLPS SIGMA nell'ambito del progetto "*PON IOG- Affidamento delle attività di assistenza tecnica della Nuova Garanzia Giovani in Calabria ad Azienda Calabria Lavoro*".

Le attività saranno coordinate dal Responsabile del progetto.

ART. 2

Modalità di svolgimento della prestazione

Nell'esecuzione del presente contratto, il collaboratore agirà autonomamente, facendo uso della propria professionalità, senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento dell'attività, secondo le direttive e le linee programmatiche del committente. Le parti si danno atto che l'attività richiesta non è caratterizzata dalla contemporanea presenza di prestazione esclusivamente personale del collaboratore, né di etero organizzazione da parte del committente e che quindi la stessa possiede i requisiti di una collaborazione genuina ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2015. Al fine di verificare lo stato di attuazione e la rispondenza dello stesso agli obiettivi che ne sono a fondamento, mensilmente il collaboratore redige un report sulle attività svolte, da trasmettere al committente con le modalità di cui al successivo art. 4.

Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con Azienda Calabria Lavoro. Il rapporto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

L'esecuzione dell'attività si svolgerà presso la Cittadella Regionale e precisamente presso il Dipartimento regionale 7 "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali".

Eventuali missioni per esigenze di progetto devono essere preventivamente autorizzate da ACL su proposta del Dirigente del Settore assegnatario del Dipartimento 7.

Le eventuali missioni saranno, comunque, autorizzate, solo previa verifica della relativa copertura finanziaria e le spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate a seguito della presentazione dei relativi giustificativi in conformità alla normativa e disposizioni vigenti per i funzionari regionali.

ART. 3
Decorrenza e durata

L'incarico si intende conferito per 3 (tre) mesi con inizio dal 31 ottobre 2019 e termine il 30 gennaio 2020, con possibilità di proroga, se ritenuto utile per l'amministrazione e previa verifica della copertura finanziaria e autorizzazione scritta del Dipartimento affidatario del progetto.

L'eventuale proroga, comunque, dovrà risultare da atto sottoscritto tra le parti.

ART. 4
Compenso

Al collaboratore sarà corrisposto un compenso complessivo di € 6.330,00, al lordo di tutti gli oneri a carico del collaboratore e dell'Ente, per un numero massimo di 60 giornate /uomo complessive (corrispondente ad importo mensile, al lordo di tutti gli oneri compresi quelli aziendali, di € 2.110,00 per 20 giornate/uomo mensili - pari ad € 1.600,00 al lordo dei soli oneri a carico del collaboratore).

Il compenso verrà corrisposto in funzione delle giornate/uomo effettivamente lavorate e rendicontate con report mensili redatti dall'esperto interessato e sottoscritti, per conferma, dal Dirigente regionale responsabile, anche relativamente agli obiettivi assegnati e raggiunti.

Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il pagamento del compenso è subordinato alla erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria. Azienda Calabria Lavoro provvederà alla corresponsione dei superiori emolumenti soltanto in epoca successiva alla erogazione, a saldo ed effettivo accredito, da parte della Regione Calabria, degli importi relativi al progetto. Per l'effetto, la soddisfazione di ogni eventuale richiesta di pagamento, deve intendersi espressamente condizionata al verificarsi dell'evento in questione.

ART. 5
Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

Nel caso in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative: Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995; D.lgs. 276/03; D.M. 12.07.2007; Circ. n. 4 del 15 luglio 2004; Circ. 41/2006; art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modifiche (Legge Finanziaria 2007); Circ. Inps 76 del 2007 e Circ. Inps 137/2007.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. A tal fine, tenuto conto della programmazione temporale delle attività, si conviene che, in tutti questi casi, la misura del corrispettivo verrà proporzionalmente ridotta in base ai giorni di sospensione del rapporto dovuta ai suddetti eventi. La sospensione del rapporto non comporterà una proroga di durata del contratto che, comunque, verrà estinto contestualmente alla realizzazione del progetto.

In caso di gravidanza si applica la disciplina dettata dal D.lgs. 151/2001, fermo restando l'invio di idonea certificazione scritta.

Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea di eseguire la prestazione, rimarrà fermo l'obbligo di comunicazione entro 24 ore, onde consentire ad Azienda Calabria Lavoro di intervenire con soluzioni alternative nella organizzazione del lavoro. Non sono ammesse sospensioni al di fuori delle ipotesi sopra previste.

ART. 6
Recesso e risoluzione

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità tali da configurare l'inesatto adempimento, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c..

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il venir meno del progetto e/o delle risorse derivanti dal medesimo, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso, nonché il venire meno da parte del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza, al divieto di compiere atti in pregiudizio del committente.

ART. 7
Obbligo di riservatezza

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 8
Adempimenti previdenziali

Il collaboratore provvederà ad inoltrare alla competente sede Inps la domanda di iscrizione alla gestione separata. Sarà, peraltro, obbligo del collaboratore comunicare, tempestivamente, all' Azienda Calabria Lavoro qualunque variazione di tale stato di fatto. Nel caso in cui il collaboratore risulti già iscritto alla gestione separata con ACL, ne dovrà dare comunicazione all'Ente medesimo, affinché lo stesso prenda atto di tale iscrizione.

A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, sarà cura della committente versare il contributo di cui alla legge n. 335/1995 e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.

ART. 9
Adempimenti Sicurezza del Lavoro

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 e

successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10

Codice di comportamento

Il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di Azienda Calabria Lavoro (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 11

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il collaboratore acconsente al trattamento dei propri dati personali, sensibili e non. Acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa.

In virtù del presente atto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 196/2003, il collaboratore viene nominato "incaricato del trattamento dei dati" e viene, pertanto, autorizzato a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali inerenti l'espletamento del rapporto di collaborazione. Nello svolgimento di tali compiti egli dovrà attenersi alle istruzioni successivamente comunicate, oltre alle ulteriori indicazioni che potranno essere impartite dai Responsabili del trattamento dei dati personali.

ART. 12

Controversie

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto di collaborazione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

ART. 13

Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto, il collaboratore elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente rapporto di collaborazione tramite posta elettronica. A tal fine, il collaboratore si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

ART. 14

Conclusioni

Il collaboratore dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina né può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 5 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il collaboratore dichiara di avere visionato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di Azienda Calabria Lavoro (DPR 62/2013).

Catanzaro, 31 ottobre 2019

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forciniti

Il Collaboratore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Catanzaro, 31 ottobre 2019

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forciniti

Il Collaboratore

